



CONVENZIONE

TRA

INAIL DIREZIONE REGIONALE per la TOSCANA, con sede in via Bufalini, 7, 50122 Firenze, rappresentata dal dott. Giovanni Asaro nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Toscana, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore Generale dell'INAIL per la Toscana (qui di seguito indicata come INAIL)

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA, con sede in via Mannelli n.113 C.A.P. 50136, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Generale Dott.re Domenico Petruzzo, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (qui di seguito indicato come USRT).

PREMESSO CHE

il percorso di alternanza scuola/lavoro (successivamente alternanza):

- consente un approccio metodologico-didattico formativo per i giovani studenti che frequentano le seconde, le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado;
- agevola l'orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
- garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati, rilasciati dall'istituzione scolastica, sentito il parere dei tutor aziendali;
- è progettato, attuato, verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro, sulla base della delibera degli Organi Collegiali;
- costituisce parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;
- è oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;

VISTI

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;



la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sulla "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro", a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 5;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali", ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme relative al riordino degli Istituti tecnici", ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei", a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto interministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali", di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

la direttiva del MIUR 15 luglio 2010, n. 57, "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici", a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010, n.65, "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali", a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, "Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici- secondo biennio e quinto anno", a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, "Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali", a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87-secondo biennio e quinto anno e le successive integrazioni apportate con DPR n.133 del 31 luglio 2017;

la legge 13 luglio 2015, n.107, riguardante la "Riforma del sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell'art.1;



il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.107;

la “Guida operativa per la scuola” del MIUR, relativa all’attività di alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota protocollo 9750 dell’8 ottobre 2015 della DG Ordinamenti con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola–Lavoro alla luce delle innovazioni normative introdotte dal sopra citato art.1, commi 33-43 della Legge 107/2015;

l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2018, prot. n. 16 del 04/08/2017;

le risoluzioni e gli atti dell’Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro tra cui la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";

il decreto ministeriale 3 novembre 2017, n. 195, adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di adozione del “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”;

il Decreto Legislativo 81/08, l’art. 9, lettera f che assegna all’INAIL attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’INAIL del 20 novembre 2015;

il Protocollo d’Intesa del 28 aprile 2016 tra INAIL Direzione Regionale per la Toscana, Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza rivolti alle scuole;

PREMESSO CHE

l’USRT si propone di

- rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di proficue competenze utilizzabili nel mercato del lavoro;
- promuovere il tema dell’alternanza scuola-lavoro nell’ambito del patrimonio culturale in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



- accompagnare l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- supportare le istituzioni scolastiche nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi, per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni, favorendo, a questi fini, intese tra le scuole e i soggetti pubblici e privati operanti nei territori di riferimento delle stesse;
- sostenere le iniziative, poste in essere dalle scuole, finalizzate a promuovere l'orientamento degli studenti, con riferimento alla scelta dei successivi percorsi di studio o di lavoro per valorizzarne vocazioni personali, interessi e stili di apprendimento individuali;
- monitorare le iniziative in essere e le azioni delle scuole al fine di sostenerne la progettualità e mantenere un modello organico delle azioni di alternanza scuola lavoro.

L'INAIL intende:

- sviluppare la cultura della salute e sicurezza presso le giovani generazioni;
- rendere disponibili le proprie competenze professionali per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano;
- realizzare sinergie con il sistema scolastico regionale contribuendo, attraverso la sua attività di promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- promuovere le politiche a favore dell'alternanza scuola lavoro poiché ciò può rappresentare per i giovani studenti una forma di ingresso privilegiata nel mondo del lavoro e una forma di orientamento per la scelta universitaria;
- sostenere l'educazione e la cultura della formazione per l'acquisizione di competenze che possano corrispondere ai fabbisogni del territorio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

1. La presente Convenzione ha la finalità di disciplinare l'inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane nei percorsi di alternanza da realizzare presso le strutture della INAIL, secondo modalità e tempi descritti agli articoli successivi, progettati dagli istituti scolastici e inseriti nei piani di studio dei medesimi istituti.
2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi di alternanza devono essere considerati una modalità formativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi.
3. Il soggetto ospitante, sulla base della presente Convenzione, si impegna ad accogliere, in attività di alternanza scuola-lavoro, nelle proprie strutture il numero studenti concordati di anno in anno in base delle proprie disponibilità.

Art. 2 - Impegni dell'USRT

Per le finalità di cui all'art. 1, l'USRT s'impegna a:

- dare diffusione del presente protocollo d'intesa presso le scuole secondarie di secondo grado della Regione Toscana;



- collaborare con l'INAIL ai fini dell'individuazione delle specifiche esigenze del sistema scolastico e della definizione delle caratteristiche dell'offerta di accoglienza in alternanza scuola-lavoro;
- facilitare le relazioni tra l'INAIL e le scuole interessate alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- contribuire all'identificazione delle scuole con cui realizzare i progetti di alternanza scuola-lavoro attivati dall'INAIL presso le proprie sedi;
- collaborare con l'INAIL e le scuole, di cui al punto precedente, alla progettazione dei singoli percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo n.77/2005 e dell'art. 1, comma 40 della legge n.77/2005;
- monitorare e valutare l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati in esecuzione del presente Protocollo;
- dare diffusione degli esiti dell'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo nell'ambito della propria comunicazione istituzionale.

Art. 3 - Impegni dell'INAIL

Per le finalità di cui all'art. 1, l'INAIL si impegna a:

- collaborare con l'USRT ai fini dell'individuazione delle specifiche esigenze del sistema scolastico e della definizione delle caratteristiche dell'offerta di accoglienza in alternanza scuola-lavoro presso la propria sede;
- definire annualmente il numero massimo di studenti che possono essere accolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le proprie sedi;
- identificare le scuole con cui realizzare i progetti di alternanza scuola-lavoro attivati presso la propria sede, tenuto conto delle indicazioni dell'USRT e fermo restando per gli ammessi il rispetto degli obblighi di riservatezza in merito ai dati appresi e del segreto di ufficio, alla luce della vigente normativa sulla privacy;
- progettare con le scuole di cui al punto precedente, in collaborazione con l'USRT, gli specifici percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- collaborare con l'USRT ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati in esecuzione del presente Protocollo;
- supportare la diffusione degli esiti dell'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo nell'ambito della propria comunicazione istituzionale.

Art. 4 – Durata dei percorsi

I percorsi formativi saranno realizzati a partire dall'a.s. 2018/2019 e avranno durata annuale e potranno essere rinnovati e/o rimodulati sulla base degli esiti rilevati attraverso specifiche azioni di monitoraggio e/o dei cambiamenti del quadro normativo di riferimento.

Art. 5 – Accoglienza degli studenti

1. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor scolastico, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor INAIL, indicato dal soggetto ospitante.
2. La responsabilità del percorso e della certificazione delle competenze acquisite dello/degli studente/i è dell'istituzione scolastica.



3. L'accoglienza dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 6 - La struttura, le funzioni e i compiti del "Gruppo di coordinamento"

1. Per garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, è istituito un Gruppo regionale di gestione e coordinamento paritetico (successivamente Gruppo di coordinamento).
2. La Direzione Regionale Toscana dell'INAIL e la Direzione Generale dell'USRT nominano i loro rappresentanti nel Gruppo di coordinamento, in numero di due per ciascuno dei due Enti, con funzioni di:
 - a. definire l'ambito operativo dei percorsi di alternanza;
 - b. individuare i settori dell'INAIL interessati ad offrire percorsi di alternanza, il relativo numero di studenti da inserire nei percorsi e comunicarli alle scuole secondarie di secondo grado;
 - c. definire i criteri di analisi e selezione delle azioni in coerenza con le linee guida;
 - d. analizzare e selezionare le proposte presentate dagli istituti scolastici, sulla base dei criteri di cui al punto precedente;
 - e. comunicare alle scuole prescelte l'avvio delle fasi operative e i tempi di attuazione dei percorsi;
 - f. stabilire contestualmente il calendario delle presenze presso gli uffici di INAIL, gli abbinamenti con gli istituti scolastici coinvolti e il numero di allievi da inserire nei percorsi;
 - g. monitorare e valutare le esperienze e stilare il report (qualitativo e quantitativo).

Art. 7 - Durata complessiva dei percorsi e quadro orario

La normativa vigente (art.1, comma 33 della legge 107/2015) stabilisce un monte ore di attività di alternanza scuola-lavoro, per gli Istituti Tecnici e Professionali di 400 ore e per i licei di 200 ore, da svolgersi, in entrambi i casi, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi.

Il monte ore specifico da svolgere c/o gli uffici INAIL è compreso all'interno del monte ore complessivo e ne costituisce un segmento, quantificabile in base alle esigenze organizzative degli uffici dell'INAIL e secondo quanto concordato nel progetto formativo e di orientamento sopra richiamato.

L'attività di alternanza scuola-lavoro, in base alla normativa vigente, può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche (a prescindere quindi dal calendario scolastico), qualora previsto dal patto formativo.

Art. 8 - Tutela e assicurazione

1. Il percorso di alternanza scuola lavoro, per essere avviato, deve essere preceduto da una dichiarazione del Dirigente della scuola coinvolta, dove siano specificati i dati relativi alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nell'attività. L'attivazione delle assicurazioni è specifica responsabilità degli istituti scolastici.



2. Gli studenti partecipanti all'attività devono aver svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto gli stessi sono equiparati a lavoratori. Di tale certificazione è responsabile l'istituto scolastico di appartenenza dello studente.

Art. 9 – Pubblicizzazione

1. La Direzione Regionale per la Toscana dell'INAIL e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ogni anno, pubblicizzeranno all'esterno gli esiti dei progetti di alternanza utilizzando a tal fine i propri canali di comunicazione e ulteriori forme di divulgazione ritenute opportune.

Art. 10 – Efficacia

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula, salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso su ogni singola scadenza.

**INAIL Direzione Regionale per la Toscana
(Giovanni Asaro)**

**Ufficio Scolastico regionale per la Toscana
(Domenico Petruzzo)**

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse